



CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 24 del 15/03/2021 N. Reg. Gen. 123 del 15/03/2021

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 96 DEL 26.02.2021: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA: Divieto di vendita delle bevande alcoliche dalle ore 18,00 - Limitazioni alla permanenza pedonale in alcune strade e piazze cittadine - Chiusura delle ville e dei giardini pubblici. PROROGA TERMINI

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* (G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 1);
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo 2021 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania”* (G.U. Serie Generale, n. 56 del 06 marzo 2021);

Considerato che, allo stato, è perdurante l'emergenza sanitaria ed è alto il rischio di contagio derivante da Covid-19 e sue varianti, per cui è necessario prevedere ulteriori misure di intervento;

Dato atto in particolare che la richiamata ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo u.s., in vigore dal 8/3/2021, all'art. 1 recita *“..... fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021”*;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze legate all'emergenza sanitaria, in particolare l'**Ordinanza sindacale n. 96 del 26.02.2021**, la quale in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica ed al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, anche alla luce della propagazione di nuove varianti che rendono incerte le future conseguenze determinate dalla veloce diffusione del virus, disponeva: *“Divieto di vendita delle bevande alcoliche dalle ore 18,00 - Limitazioni alla permanenza pedonale in alcune strade e piazze cittadine - Chiusura delle ville e dei giardini pubblici”*.

Ravvisata la necessità di adottare, pertanto, in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, ulteriori misure in grado di contrastare più efficacemente la diffusione del COVID19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone;

Richiamato il mantenimento di tutte le misure governative, regionali e sindacali già ordinate, disposte e vigenti sul territorio comunale per il contrasto e la prevenzione del contagio da coronavirus;

Dato atto che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso una esaustiva, ragionevole, adeguata e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Ritenuto:

- che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
- pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragioni di sanità, sicurezza e ordine pubblico, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;
- necessario adottare misure a scopo precauzionale, atte a ridurre i rischi per la salute pubblica e, fra queste, consentire ai visitatori un accesso più regolamentato al cimitero comunale, al fine di evitare il rischio di assembramenti di persone;

Rilevato che le misure specifiche adottate sono attuative e non in contrasto con le misure statali e

regionali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

Visti:

- la legge 07.08.1990 n. 241;
- l'art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
- lo Statuto Comunale;

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, e fatta salva eventuale modifica e/o proroga della presente ordinanza

ORDINA

ad horas e fino a tutto il 21 marzo 2021, agli esercizi commerciali "supermercati", esercizi di "vicinato", del settore alimentare e misto ed ai c.d. "distributori automatici -- H 24" il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 18.00 fino alle ore 05.00 del giorno successivo.

Nel periodo indicato, al fine di evitare assembramenti di persone è consentito il solo transito dei pedoni con assoluto divieto di permanenza sulle seguenti strade e piazze cittadine:

- Via A. Sorrentino;
- Via Angiporto del Castello;
- Via G. Verdi;
- Via D. Alighieri;
- Via N. Caputo;
- Via Mafalda di Savoia;
- Piazza Abbro;
- Piazza Passaro.

In tali aree è consentito il solo transito dei pedoni con assoluto divieto di permanenza. E' fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed agli uffici e servizi pubblici ed alle abitazioni private.

Si ordina, altresì, la chiusura delle Ville e dei giardini pubblici.

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 e **la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**. All'atto dell'accertamento, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni ed è inviata:

- al Comando di Polizia Locale e le FF.OO., per quanto di propria competenza, vigileranno sulla corretta ottemperanza della presente ordinanza.
- Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 e s.m.i.
- Stante il numero indeterminato ed elevato dei destinatari, la notifica della presente ordinanza, alla cittadinanza e a tutti i destinatari, avverrà mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, che avranno valore di notificazione ai sensi di legge.
- Per garantire la massima diffusione, inoltre, se ne dispone la trasmissione anche agli organi di

stampa.

- Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al T.A.R. Campania - Salerno, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio *on line* del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.

La presente ordinanza è comunicata a :

- 1) S.E. il Prefetto;
- 2) Presidente della Regione Campania
- 3) Al Segretario Generale ed ai Dirigenti dell'Ente per il corretto rispetto dell'ordinanza;
- 4) Al Sanitario territorialmente competente
- 5) Al Commissariato di P.S.;
- 6) Alla Tenenza dei Carabinieri;
- 7) Alla Guardia di Finanza;
- 8) Al Comando di Polizia Municipale;
- 9) Alla Metellia Servizi s.r.l.

IL SINDACO
dott. Vincenzo Servalli

